

circ. n. 10 del 20/01/2005

Oggetto: Risorse Proprie tradizionali. Modifiche al Regolamento n. 1150/2000.

Il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea ha approvato, in data 16 novembre 2004, il **Regolamento Ce, Euratom, n. 2028/2004** (all. 1), che ha apportato modifiche al **Regolamento n. 1150/2000** sul sistema risorse proprie comunitarie

Per una migliore lettura del testo aggiornato, si invia in allegato un testo coordinato (all. 2) con in neretto le modifiche apportate dal regolamento da ultimo emanato.

Le modifiche apportate si ispirano, sostanzialmente, a principi di razionalizzazione e di maggior corrispondenza delle contabilità alla realtà.

In ragione di ciò, la modifica sostanziale riguarda l'eliminazione dalla contabilità separata degli importi il cui recupero risulta improbabile decorso il termine di un quinquennio dalla sua iscrizione.

Si evidenziano, comunque, di seguito, le innovazioni di rilievo, apportate dal nuovo testo normativo agli articoli del regolamento 1150/2000:

1. L'art. 6, par. 4, lettera b) prevede l'obbligo di trasmettere, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.

Essendo la norma modificativa entrata in vigore già dal mese di novembre 2004, tale obbligo è operativo a partire già dalle comunicazioni relative all'ultimo trimestre 2004.

Gli Ispettorati, pertanto, invieranno la predetta comunicazione in allegato agli estratti relativi al trimestre appena trascorso, ovvero integreranno la nota qualora già inviata, sempre entro i termini previsti dalla normativa vigente, **e comunque non oltre il 10 febbraio p.v.**

Corre l'obbligo di fornire chiarimenti in ordine al **concetto di improbabilità del recupero.**

A tal fine si evidenzia, a parere della scrivente, che, in assenza di specifiche indicazioni da parte della normativa comunitaria, l'unica indicazione può venire dalla premessa (6) del nuovo regolamento che specifica la necessità della contabilità di fotografare la situazione reale e di provvedere ad una eliminazione degli importi che, per la probabile irrecuperabilità, falsano il saldo contabile.

A tal fine gli Ispettorati produrranno un prospetto dal quale si evinca la probabile irrecuperabilità delle somme ivi indicate motivandone l'inserimento in base alle possibili azioni esecutive vanamente esperite, all'impossibilità di rinvenire l'obbligato ovvero ad altre circostanze idonee a permetterne un giudizio di tal specie.

2. Il nuovo testo dell'art. 7 prevede l'impossibilità di rettificare la somma degli estratti mensili trasmessi, sia da parte della Commissione sia dello Stato membro, decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo ad un determinato esercizio.

La nuova disposizione impone com'è ovvio una maggiore attenzione alla comunicazione della contabilità ordinaria in quanto, si rammenta, nella medesima sono indicate le somme da mettere a disposizione dell'Unione europea ed il cui mancato rispetto importa produzione di interessi di mora.

Al riguardo, si ribadisce, pertanto, una maggiore attenzione a tale attività, come già disposto con circolare 2005/167/COA/CTL del 4 gennaio u.s.

Per quanto concerne gli estratti inviati relativi all'anno 2002, e quindi a seguire, prima del decorrere del triennio, codesti organi porranno particolare attenzione al controllo dei prospetti inviati ed alla corrispondenza con i registri di contabilità ordinaria, al fine di segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

3. L'art. 11 ridetermina il tasso degli interessi di mora dovuti dagli Stati membri per ritardata messa a disposizione delle risorse proprie.

Pare unicamente opportuno evidenziare che la rideterminazione impone un tasso di interesse presumibilmente maggiore.

Si ribadisce, pertanto, ancora una volta, di porre particolare attenzione alle somme da mettere a disposizione del bilancio comunitario.

4. La modifica fondamentale apportata è contenuta, si ribadisce, nell'art. 17, comma 2, del regolamento 1150/2000.

Il nuovo testo, infatti, prevede la dispensa dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili per cause di forza maggiore o per altri motivi che non sono loro imputabili.

L'irrecuperabilità va distinta dal giudizio di improbabile recupero di cui al precedente punto 1.

Infatti, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 6, par. 4, lettera b) l'ufficio interessato è chiamato a dare un giudizio di probabile impossibilità di recupero della somma, sia pur basato, ovviamente, su circostanze oggettive, l'ipotesi di cui all'art. 17 si riferisce ai casi in cui, in base alla normativa nazionale, un importo possa essere giuridicamente ritenuto irrecuperabile.

In tal senso, si rinvia ad una successiva nota per chiarire nel dettaglio, come già chiesto da taluni Ispettorati, la procedura per dichiarare l'inesigibilità di una somma.

La norma comunitaria, peraltro, prevede anche un'altra ipotesi di irrecuperabilità di diritto, decorso il termine di cinque anni dalla data nella quale l'importo è stato accertato, ovvero dalla decisione su ricorso eventualmente presentato, ovvero ancora, in caso di pagamento dilazionato, dalla data dell'ultimo pagamento effettivo.

In tutti i casi di irrecuperabilità previsti dall'art. 17, vi è l'obbligo di estrapolare gli importi dalla contabilità separata e di comunicare tale esclusione con i prospetti trimestrali.

A tal fine, e fermo restando il rinvio alla predetta successiva nota per quanto concerne i casi di inesigibilità, occorre pertanto procedere ad una ricognizione di tutti i casi iscritti in contabilità separata da un periodo superiore al quinquennio.

Gli Ispettorati comunicheranno pertanto, in allegato alla comunicazione dei prospetti relativi al primo trimestre 2005, l'elenco di tutti i casi di somme iscritte fino al 31 dicembre 1999 e successivamente, ad ogni trimestre, quelli in scadenza quinquennale.

Tale elenco deve essere corredato, per gli importi superiori a 50.000 EUR, da tutte le informazioni atte a permettere alla Commissione un esame approfondito dei motivi che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione quelle somme e le misure adottate per garantirne il recupero – art. 17, par. 3, ultimo periodo - .

Si fa riserva a tal fine di inviare il modello stabilito dalla Commissione per fornire la predetta comunicazione.

In considerazione, peraltro, della possibilità di prolungare fino a tre anni il termine per la comunicazione, gli Ispettorati indicheranno, fino al 30 giugno 2006, soltanto quei casi per i quali sia stata completata infruttuosamente una procedura esecutiva, ovvero siano prescritti i termini per l'esecuzione, ovvero ancora vi sia assoluta impossibilità di darvi inizio.

In ogni caso occorre, con una **relazione annuale**, dar conto generale alla Commissione dell'attività svolta per il recupero delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 17, par. 5.

Al fine di consentire alla scrivente l'invio della predetta relazione entro i termini stabiliti – **1 marzo di ciascun anno** – ciascun Ispettorato invierà, **entro il 15 febbraio precedente**, idonei elementi informativi sullo stato della riscossione delle risorse proprie, sul contenzioso relativo e sui problemi derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria, nonché su altre questioni eventualmente di interesse.

Si raccomanda un rigoroso rispetto dei termini prescritti e si resta in attesa di conoscere quanto richiesto.